

DELIBERAZIONE 6 GIUGNO 2013
240/2013/R/EEL

AGGIORNAMENTO, PER L'ANNO 2008, DEL FATTORE DI CORREZIONE SPECIFICO AZIENDALE RELATIVO ALLE SOCIETÀ DOLOMITI ENERGIA S.P.A., AIM VICENZA S.P.A., ATENA S.P.A. E AMET S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 giugno 2013

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007 - Allegato A alla deliberazione 5/04 (di seguito: Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 (di seguito: deliberazione 96/04);
- le Modalità applicative del regime di perequazione specifica aziendale, di cui all'articolo 49, del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007, approvate con deliberazione 96/04;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2007, n. 316/07;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione 348/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2008-2011 - Allegato A alla deliberazione 348/07 (di seguito: Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011);
- la deliberazione 26 maggio 2011, ARG/elt 65/11;
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 296/2012/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 11 ottobre 2012, 405/2012/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2012, 421/2012/R/EEL;
- le deliberazione dell'Autorità 21 settembre 2013, 65/2013/R/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 49.1, del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007, ha istituito il regime di perequazione specifica aziendale, destinato a coprire gli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi del regime generale di perequazione, di cui alla parte III, sezione I, del medesimo Testo integrato;
- la deliberazione 96/04 ha definito le modalità applicative del regime di perequazione specifica aziendale, di cui all'articolo 49, del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007;
- ai fini della determinazione dell'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale, ai sensi del comma 49.3, del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007 sono state condotte specifiche istruttorie;
- l'Autorità ha fissato il fattore di correzione specifico aziendale (di seguito: fattore Csa) dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione per l'anno 2004, ai sensi del comma 49.3, del Testo integrato Periodo di regolazione 2004-2007, per le società Dolomiti Energia S.p.A., Aim Vicenza S.p.A., Atena S.p.A., Atena S.p.A.; tale fattore è stato, successivamente, aggiornato per gli anni dal 2005 al 2007, ai sensi dell'articolo 1, della deliberazione 316/07;
- il comma 42.2, del Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011 - ha stabilito che la partecipazione alla perequazione specifica aziendale è riservata alle imprese ammesse alla medesima perequazione per il periodo di regolazione 2004 - 2007;
- il comma 42.4, del Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011 - ha stabilito che per l'anno 2008, il fattore Csa sia calcolato con riferimento al ricavo ammesso perequato di distribuzione della singola impresa per l'anno 2008 e con riferimento al costo effettivo di distribuzione per l'anno 2008, calcolato sulla base di istruttorie individuali condotte dagli Uffici dell'Autorità in coerenza con i criteri utilizzati per la fissazione dei costi riconosciuti per l'attività di distribuzione dell'energia elettrica per il primo anno del periodo regolatorio 2008-2011;
- la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), in data 22 febbraio 2010 (protocollo Autorità 008823 del 25 febbraio 2010), ha comunicato all'Autorità i risultati di perequazione generale per l'anno 2008 e che sulla base dei medesimi risultati la Direzione Infrastrutture ha quantificato per le imprese ammesse al regime di perequazione specifico aziendale il valore del ricavo ammesso perequato per l'anno 2008;
- la Direzione Infrastrutture ha provveduto a condurre le istruttorie individuali previste dal comma 42.4, del Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011 - ai fini della determinazione del costo effettivo di distribuzione per l'anno 2008 in coerenza con i criteri utilizzati per la fissazione dei costi riconosciuti per l'attività di distribuzione dell'energia elettrica per il primo anno del periodo regolatorio 2008-2011, sulla base dei dati già in suo possesso per gli aggiornamenti tariffari e dei dati comunicati dalle imprese ai fini dell'aggiornamento del fattore Csa per il 2008;

- nel corso del 2011, la società AIM Vicenza S.p.A. ha volturato la concessione del servizio di distribuzione di energia elettrica alla sua controllata AIM Servizi a Rete S.r.l.;
- la società SET Distribuzione S.p.A., in data 1 gennaio 2009, ha acquisito la gestione del ramo di distribuzione di Dolomiti Energia S.p.A., divenendo così distributore unico nella Provincia di Trento;
- la società SET Distribuzione S.p.A., ha sostenuto, già a partire dall'anno 2005, investimenti volti all'unificazione del ramo di sua proprietà, acquisito da Enel Distribuzione S.p.A., con quello di Dolomiti Energia S.p.A..

RITENUTO OPPORTUNO:

- aggiornare il fattore Csa per l'anno 2008 sulla base dei dati in possesso degli Uffici dell'Autorità, per le società Dolomiti Energia S.p.A., Aim Vicenza S.p.A., Atena S.p.A. e Amet S.p.A.;
- aggiornare, per l'anno 2008, il fattore Csa relativo a Dolomiti Energia S.p.A. tenendo conto anche degli investimenti sostenuti dalla società SET Distribuzione S.p.A., a partire dall'anno 2005, finalizzati all'unificazione dei rami di distribuzione delle due società;
- aggiornare, per l'anno 2008, il fattore Csa relativo a Dolomiti Energia S.p.A. sulla base del ricavo ammesso perequato riferito alla gestione congiunta del ramo di distribuzione della società e di quello della società SET Distribuzione S.p.A.

DELIBERA

1. di aggiornare, per le società Dolomiti Energia S.p.A., Aim Vicenza S.p.A., Atena S.p.A. e Amet S.p.A. il fattore Csa, per l'anno 2008, in misura pari a:

<i>Società</i>	<i>Csa₂₀₀₈</i>
Dolomiti Energia S.p.A.	0,1820
Aim Vicenza S.p.A.	0,1167
Atena S.p.A.	0,2900
Amet S.p.A.	0,0717

2. di disporre che la Cassa corrisponda, alle società di cui al precedente punto 1, gli ammontari relativi alla perequazione specifica aziendale, per l'anno 2008, indicati sulla base dei fattori di cui al medesimo punto 1 e del ricavo ammesso perequato, comunicato dagli Uffici dell'Autorità;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione alle società di cui al precedente punto 1, alla società SET Distribuzione S.p.A., alla società AIM Servizi a Rete S.r.l. e alla Cassa;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

6 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni